

Addi, 31 ottobre 2025, in Roma

VERBALE DI ACCORDO
TRA
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e di rendere quanto più omogenee tutte le Casse Edili/Edilcasse nelle funzioni e nelle operatività, concordano che:

- a) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;
- b) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE;
- c) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà provvedere ad inviare i bilanci con la relazione della società di revisione alla CNCE nei termini prescritti (entro 30 giorni dalla loro approvazione).

Premesso che

- 1) in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, con il presente accordo le Parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale;
- 2) nell'ambito di tale piano, le Parti intendono anche continuare a favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE PER LE IMPRESE (E RELATIVI LAVORATORI) CHE APPLICANO IL CCNL SOTTOSCRITTO DALLE PARTI NAZIONALI FIRMATARIE

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

FONDO PREPENSIONAMENTO

2. Il Fondo Prepensionamento mantiene l'operatività con l'anticipo pensionistico e con l'incremento dell'ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo al Fondo pensionistico integrativo contrattuale (Fondapi), come da Verbale di Accordo del 29/02/2024, che si intende rinnovato con il presente accordo dal 1° Gennaio 2027 al 31 Dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo Prepensionamento.
3. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse Edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 28 Febbraio 2019 nel Fondo lavori usuranti,

come previsto dal CCNL vigente) saranno utilizzate fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente;

4. Una volta esaurite le risorse da parte degli enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale;
5. Una volta individuate le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 Settembre 2025, dell'ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie di seguito elencate. Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni, a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2027.

a) SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO

Le Parti intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione, denominata "SOSTEGNO STUDIO", sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta di 1.000 euro mensili, a partire dall'iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea (triennale o magistrale).

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta di prestazione, in collaborazione con il Sanedil (denuncia di infortunio, certificato e atto di morte, stato di famiglia, documento di riconoscimento dell'operaio e dei figli beneficiari della prestazione, iscrizione annuale alla scuola /università, estratto esami sostenuti, ecc).

b) Le Parti intendono utilizzare ulteriori 15 milioni di euro per le seguenti due fattispecie, a ciascuna delle quali sono destinati quindi 7,5 milioni di euro per il biennio sopra indicato:

b.1) PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

Fermo restando quanto previsto da art. 26 del CCNL Confapi Aniem, l'operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti con allegata la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia.

Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno da INPS, per la durata della predetta aspettativa.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.


b.2) CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

Le Parti intendono sostenere il diritto all'abitare per tutti gli operai edili: a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo e/o del pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

6. Le Parti condividono l'esigenza di rappresentare anche Confapi Aniem nella Commissione di Vigilanza che ha il compito di monitorare l'andamento finanziario del Fondo.



Le Parti danno mandato alla Commissione di Vigilanza sopra menzionata di monitorare l'andamento finanziario del Fondo e la sua sostenibilità finanziaria, con l'impegno di verificare trimestralmente l'evoluzione dei contributi e delle prestazioni. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi del vigente Ccnl. 

11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

PREMIALITA' PER IMPRESE E LAVORATORI

12. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 5 dell'accordo del 15/04/2025 del CCNL Confapi ANIEM, le Casse Edili/Edilcasse territoriali quantificheranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025) le risorse disponibili, come individuate nel predetto Allegato, per l'erogazione di premialità rispettivamente per operai e imprese, in ciascun anno edile (a partire dal 2025/2026). 


Le Parti nazionali sottoscritte confermano e ribadiscono che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile/Edilcassa.

13. La determinazione dell'importo delle premialità e delle relative modalità di riconoscimento è definita, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Allegato e sulla base delle risorse disponibili, dalla contrattazione di 2° livello.



14. Le suddette premialità per gli operai, come stabilito nel citato Allegato, saranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali. Resta fermo che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall'anno Edile 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile/Edilcassa.

15. Le risorse derivanti dagli importi per gratifica e ferie e altri istituti non riscossi dai lavoratori e quelle derivanti dagli importi per rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsi cinque anni (e previa dimostrazione dei tentativi di accredito e/o comunicazioni in merito, effettuati dalla Cassa edile rispettivamente al lavoratore e all'impresa beneficiari, con esito negativo), devono essere utilizzate, nel limite del 70%, rispettivamente per prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese presenti nella Cassa, con modalità che saranno individuate dalle parti sociali territoriali.

Il restante 30% delle predette somme resta accantonato, al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale successiva richiesta presentata rispettivamente dai lavoratori o loro aventi diritto e dalle imprese

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



Dele e li

FILCA CISL



FILLEA CGIL

